

Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Ssn

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano essere conclusi accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

VISTO la legge 3 agosto 2007, n. 120, la quale prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero – professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio secondo modalità stabilite dalla citata legge n. 120/2007;

CONSIDERATO che il d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254 e la citata legge n. 120/2007 individuano nell'Osservatorio per l'attività professionale lo strumento di raccordo tra le istituzioni statali e regionali per il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'attività libero - professionale

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 5 novembre 2008;

CONSIDERATO che al fine di dare compiuta attuazione alla disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria è opportuno realizzare un adeguato coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

ACQUISITO l'assenso, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del 18 novembre 2010;

Sancisce tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo:

Art. 1

1. La modalità di esercizio dell'attività libero – professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari, di cui ai successivi articoli, è disciplinata dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 2

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, i piani di attività della programmazione regionale e aziendale, al fine di garantire nell'esercizio dell'attività libero – professionale dei dirigenti suddetti un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero – professionale, prevedono:
 - a. la definizione annuale, in sede di contrattazione del budget o di specifica negoziazione con le strutture aziendali, dei volumi di attività istituzionale dovuti, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche effettivamente assegnate , anche con riferimento ai carichi di lavoro misurati;
 - b. la determinazione con i singoli dirigenti e con le équipes dei volumi di attività libero professionale complessivamente erogabili, che, ai sensi delle leggi e contratti vigenti, non possono superare quelli istituzionali né prevedere un impegno orario superiore a quello contrattualmente dovuto;
 - c. la definizione di risorse aggiuntive destinate all'attività istituzionale e/o libero professionale a favore dell'azienda, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 55 del CCNL 8 giugno 2000 e successive integrazioni, anche con modalità di remunerazione diverse da quelle orarie, ai fini del progressivo conseguimento degli obiettivi di allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia;
 - d. la costituzione a livello aziendale di appositi organismi paritetici con le OOSS di cui all'art.1 di verifica, anche con l'intervento del Collegio di Direzione, e l'indicazione delle sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto pattuito;
 - e. l'esercizio delle attività libero-professionali all'esterno delle strutture aziendali , consentita limitatamente al periodo di proroga negli ambiti in cui non sia stata garantito l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria ai sensi della legge 120/07, senza che comporti oneri per l'azienda sanitaria né per il professionista nei confronti dell'azienda stessa, fatta eccezione per quelli di carattere generale legati alla organizzazione della attività;
 - f. l'affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni libero-professionali, da eseguire con modalità distinte rispetto a quelle istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle prestazioni medesime nonché del servizio di riscossione delle tariffe;
 - g. la definizione delle tariffe per l'attività libero-professionale, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione collettiva integrativa, in modo che siano remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli

onorari, ed evidenzino le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe, del personale di supporto, nonché i costi – pro quota – per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature;

- h. la definizione delle modalità per garantire, da parte dei dirigenti veterinari, l'effettuazione delle prestazioni libero – professionali con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari ed alle specifiche caratteristiche dell'attività;
 - i. lo svolgimento della attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio con apposita rilevazione oraria distinta da quella istituzionale.
2. Allo scopo di favorire l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lett. a) del presente articolo si applicano i criteri individuati dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2009 – 2011.

Art. 3

- 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, effettuano il monitoraggio e controllo dell'attività libero professionale, in modo da garantire che il suo svolgimento non vada a detrimento dell'attività istituzionale. I risultati di tale attività sono trasmessi all'Osservatorio nazionale sull'attività libero – professionale.
- 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono le modalità di verifica dello svolgimento dell'attività libero – professionale, al fine di rilevare il volume di attività dedicato all'attività istituzionale ed all'attività libero – professionale, nonché dell'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale definendo anche le eventuali relative misure sanzionatorie.
- 3. Nell'ambito dell'attività di verifica di cui al comma 2, le Regioni istituiscono appositi organismi paritetici con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, anche con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti.

Art. 4

- 1. Il presente Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.